

IL DATORE DI LAVORO E GLI OBBLIGHI DELLA SICUREZZA

Un riepilogo dei maggiori obblighi riferiti alla sicurezza in azienda

Il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro una serie adempimenti che non sono assolutamente condizionati dal numero di lavoratori/soci presenti o dal tipo di attività esercitata. Ne riportiamo un riepilogo assai semplificato e non esaustivo.

In caso di dubbi, o necessità di chiarimenti è opportuno rivolgersi sempre a professionisti competenti per una analisi più approfondita della situazione dell'azienda.

Quando sussiste l'obbligo di adeguarsi alle norme sulla sicurezza?

La normativa sulla sicurezza sul lavoro è applicabile ogniqualvolta vi sia un Datore di Lavoro e almeno un lavoratore come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08. A tal fine non ha rilevanza la tipologia contrattuale che lega datore di lavoro e lavoratore, nè la presenza o meno di una retribuzione o la tipologia della stessa. Ciò che rileva è che tale lavoratore svolga una prestazione lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Al lavoratore sono equiparati quindi i soci di società che prestano la loro attività all'interno dell'impresa, gli stagisti ed i lavoratori interinali.

Ecco alcuni esempi di aziende comunque soggette agli obblighi del D.Lgs. 81/08

- Ditta individuale con almeno 1 dipendente (è indifferente che il lavoratore sia part-time o full time o a chiamata, che sia a tempo determinato o indeterminato, che sia apprendista, stagista, praticante, che venga pagato oppure no, che sia in regola o meno)
- Società di persone (snc o sas) con almeno due soci lavoratori (un socio è il datore di lavoro, l'altro è assimilato a dipendente)
- Impresa familiare con almeno 1 lavoratore, oltre ai collaboratori. Restano esclusi da alcuni obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 solo le imprese familiari senza dipendenti, i lavoratori autonomi e le associazioni di volontariato.

Quali sono gli obblighi principali sulla sicurezza che un'azienda deve porre in atto?

Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 possono così distinguersi *[indichiamo le sanzioni fra parentesi]*:

- Redazione della documentazione obbligatoria: redazione del Documento di valutazione dei rischi per ogni tipologia di azienda, con possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di redarlo in formato standardizzato *[sanzione: arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]*. Dal primo luglio 2013 non è più possibile avvalersi dell'autocertificazione. La valutazione dei rischi per i cantieri edili è il Piano Operativo della Sicurezza – POS che deve essere specifico per ogni cantiere.
- Nomina dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso: devono essere nominati almeno due addetti antincendio e primo soccorso per ogni luogo di lavoro; per aziende fino a 5 dipendenti il datore di lavoro può ricoprire entrambi i ruoli *[sanzione: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro]*, nomina del RSPP, del medico competente e comunicazione dei nominativi ai lavoratori;

- Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI - in caso di presenza di lavoratori esterni all'azienda che effettuano lavori in appalto [sanzione: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro].
- Redazione del piano di emergenza e attuazione delle prove di evacuazione per le aziende a rischio di incendio medio e per quelle a rischio di incendio basso con più di 9 lavoratori [sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro];
- Riunione annuale per le aziende con più di 15 lavoratori [ammenda da 2.000 a 4.000 euro];
- Richiesta del Certificato Prevenzione Incendi ai Vigili del Fuoco in caso di svolgimento di particolari attività o di specifiche caratteristiche dei locali [sanzione: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.200 a 5.200 euro];
- Fornitura e redazione dei verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali ai lavoratori [sanzione: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

Formazione obbligatoria

Il D.Lgs 81/08, per ridurre gli infortuni, impone al datore di lavoro di informare, formare e addestrare con cura i lavoratori sanzionando pesantemente l'inadempimento. Di seguito le principali incombenze:

- Formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) in funzione del rischio di incendio (non è previsto obbligo di aggiornamento) [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]
- Formazione degli addetti al primo soccorso (12 o 16 ore) in funzione del numero di lavoratori e del settore INAIL di appartenenza (aggiornamento di 4 o 6 ore da ripetere ogni 3 anni) [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]
- Formazione del Datore di Lavoro - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, (16 /32/48 ore a seconda della classe di rischio, associata al proprio codice Ateco). Sono previsti obblighi di aggiornamento quinquennali)*. [arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro];
- Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS - (32 ore), se eletto internamente (da aggiornare ogni anno per le aziende con più di 15 lavoratori). [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]. Le Aziende che non hanno il RLS interno devono avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale - RLST- gestito dalle organizzazioni sindacali è pagato versando all'INAIL l'importo pari a 2 ore di lavoro all'anno per ogni lavoratore.
- Formazione di base dei lavoratori 4 ore per ogni tipologia di azienda [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]
- Formazione specifica dei lavoratori in base alla classe di rischio dell'azienda e in base alla mansione svolta (4-8-12 ore)
- Formazione specifica aggiuntiva dei lavoratori in presenza di rischi particolari (es.: lavori in altezza o con rischio di sprofondamento, in spazi confinati, in ambienti con probabili atmosfere esplosive ecc....) o di utilizzo di macchine complesse (es. carrelli elevatori, autogru, carriponte, etc...) [arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.200 a 5.200 euro]; Formazione di chi monta, usa e smonta ponteggi, 28 ore [arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000]
- Formazione aggiuntiva dei preposti. (8 ore) [arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.200 a 5.200 euro];
- Formazione dei dirigenti (16 ore) [obbligatoria ove presenti, sostituisce la formazione di base e specifica]

- Formazione sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali dell'udito e di III categorie (es. imbragature, maschere di protezione del naso ecc...) [arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000]
- La formazione va effettuata in caso di nuova assunzione, va ripetuta in caso di cambiamento di mansione, introduzione di nuove sostanze, di nuove procedure di lavoro e di insorgenza di nuovi rischi.

Sorveglianza sanitaria

- Nomina del medico competente e visite periodiche ai luoghi di lavoro e lavoratori [*arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro*]

Le sanzioni che possono derivare dalla mancanza totale o parziale della documentazione sopra elencata o dei corsi di formazione obbligatori sono molto pesanti e il loro pagamento è consentito solo dopo aver sanate le violazioni entro breve termine (quindi la formazione e la documentazione mancante devono essere effettuate ed esibite prima di essere ammessi al pagamento delle sanzioni).

Per questo è necessario che ciascuna azienda, al momento dell'assunzione del primo lavoratore o immediatamente se non ha ancora adempiuto agli obblighi sopradescritti pur essendone soggetta, contatti professionisti specializzati per l'analisi della propria situazione.

In caso di nuova azienda si deve ottemperare entro sei mesi.

Si ribadisce che l'INAIL, in caso di infortunio connesso ad accertato mancato adempimento delle norme cogenti sulla sicurezza, esercita azione di rivalsa addebitando al Datore di Lavoro tutte le spese per la cura e/o per l'indennizzo dell'infortunato.

Si ricorda che in caso di implementazione di un sistema di sicurezza di qualità che vada oltre i meri adempimenti legislativi, l'azienda può ottenere sostanziosi sconti sul pagamento del premio INAIL (es. - 30 % per aziende fino a 10 lavoratori, - 23 % per aziende da 11 a 50 lavoratori).

Da quanto su esposto si evince che la "non sicurezza" ha costi altamente superiori alla "sicurezza" e sottrae ingenti risorse vitali per le aziende. Gli Enti preposti al controllo sono molti ed il Datore di Lavoro che non ha implementato un minimo di documentazione e formazione non è assolutamente difendibile in caso di verifica.

* Per aziende di medio-grandi dimensioni (es. aziende artigianali ed industriali oltre 30 lavoratori) è necessario nominare una persona che svolga le incombenze di RSPP distinta dal Datore di Lavoro, con titolo di studio e percorso formativo più impegnativo e diversificato a seconda del settore di attività.

Si ringrazia la dott.ssa Maria Chiara Pinton